

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE CIVILE

R.G. 557/2021

Il Giudice dott. Anna Loredana Ciulla,

letto il ricorso proposto in data 10.05.2021 da **Genna Leonardo, Genna Maria Laura, Triolo Maria** avente ad oggetto un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo le modalità specificate nella relazione particolareggiata redatta dal professionista e la attestazione resa dal professionista medesimo;

visto l'art. 10 l. 3/2012

fissa l'udienza del 13.07.2021, che si svolgerà mediante trattazione scritta assegnando alle parti e al professionista termine sino a 4 giorni prima per il deposito di note contenenti le domande e le osservazioni che avrebbero formulato ove l'udienza si fosse svolta in modalità ordinaria;

dispone la comunicazione entro il termine del 28.06.2021 ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta di accordo e del presente decreto;

dispone che i creditori potranno, ai sensi dell'art. 11 I comma, far pervenire, anche per telegramma o posta elettronica certificata, al professionista la propria dichiarazione in relazione alla proposta di accordo almeno 10 giorni prima della fissata udienza, avvisandoli che in caso di mancata manifestazione del parere, quest'ultimo si riterrà favorevole alla proposta come agli stessi comunicata;

dispone darsi idonea pubblicità alla proposta ed al decreto, nel rispetto delle norme in materia di privacy dei dati non necessari alle finalità del presente provvedimento, mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Trapani e sul registro delle Imprese ove il proponente svolga attività di impresa;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Trapani, 11.05.2021

Il Giudice

Dott. Anna Loredana Ciulla